TESTO UNICO DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA

Art. 46

T. U. 1919, art. 46 e legge 18 novembre 1923, n. 2444, art. 46

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato C o debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

La busta e' di tipo unico, preparata su carta azzurra dal Provveditorato generale dello Stato con le caratteristiche essenziali del modello allegato A.

La scheda e' di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformita' al modello allegato B, sulle cui due faccie deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia puo' in linea immediatamente inferiore essere stampata la paternita'.

Ogni candidato ha la facolta' di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato.

Versione in vigore dal 21 febbraio 1925, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico della legge elettorale politica
Estremi	Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694
Titolo	III — Collegio unico nazionale e circoscrizioni elettorali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1924

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-della-legge-elettorale-politica/art-46-t-u-1919-art-46-e-legge-18-novembre-1923-n-2444-art-46/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it